

Commerciale

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Ammissibile la connessione tra più procedure di soluzione della crisi presentate da snc e soci

giovedì 22 agosto 2019 di Masi Leonardo Avvocato in Firenze

Il decreto 27 giugno 2019 del Tribunale di Rimini affronta il tema della configurabilità (ammettendola) di una connessione – o, per utilizzare le parole del Tribunale di Rimini, di un “collegamento negoziale” – tra più procedure di soluzione della crisi contestualmente presentate da una società di persone (ex art. 182-bis l.f.) e dai soci illimitatamente responsabili (ex artt. 6 ss. della L. 3/2012). In particolare, è stato sottoposto al Tribunale il caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da una Snc, che garantiva la soddisfazione dei creditori ad esso aderenti destinando loro le risorse ricavate nell’ambito di due diverse procedure di composizione della crisi promosse dai soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale, rilevato il collegamento negoziale tra le tre procedure, ha omologato l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., nonché - con decreti diversi e coevi a quello che qui si annota - le procedure di composizione della crisi presentate dai soci della società. Il decreto in commento costituisce un inedito esempio di utilizzo congiunto - pur nella formale distinzione delle singole domande e procedure - di istituti previsti da fonti normative differenti, finalizzato al risanamento di un’unica complessa situazione debitoria. Ciò induce, però, a riflettere su quale sia la portata che, in un caso simile, debba assumere la valutazione sull’attuabilità dell’accordo, richiesta dall’art. 182-bis l.f., da parte del professionista attestatore e del Giudice Delegato, e induce a chiedersi se vi sia un limite oltre il quale il “collegamento negoziale” fra un accordo di ristrutturazione e le procedure concorsuali ad esso collaterali renda il primo inammissibile.

[Tribunale di Rimini, decreto 27 giugno 2019](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi: Non si rinvencono precedenti

Difformi: Trib. Udine, 22 giugno 2007 quanto all’apponibilità di condizioni all’accordo di ristrutturazione

Il caso concreto e la soluzione

Una società in nome collettivo presentava istanza al Tribunale di Rimini per l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f..

L'accordo risultava stipulato con due creditori aderenti, rappresentanti da soli oltre l'80% del debito complessivo della società. Tuttavia l'accordo non offriva loro alcun provento derivante dalla vendita o comunque dallo sfruttamento di beni sociali (beni peraltro inesistenti, tant'è che la soddisfazione dei creditori estranei all'accordo veniva garantita unicamente da finanza esterna).

Quanto invece ai due creditori aderenti, essi avevano subordinato la loro adesione all'accordo di ristrutturazione alla condizione dell'omologa di due procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 6 e ss. L. n. 3/2012, avviate dai soci illimitatamente responsabili della stessa Snc ricorrente e contestualmente pendenti innanzi al medesimo Tribunale. Pertanto, i loro crediti verso la società avrebbero trovato soddisfazione soltanto a condizione e a seguito dell'omologa di tali diverse procedure, e mediante risorse ricavate nell'ambito della loro esecuzione.

Il Tribunale, rilevato il collegamento negoziale tra le procedure, e chiarito che, per effetto di tale collegamento, l'inadempimento ad uno dei due accordi per la composizione della crisi presentati dai soci avrebbe comportato l'inadempimento anche dell'accordo ex art. 182-bis l.f. presentato dalla società, ha espresso "positiva valutazione della attuabilità dell'accordo", disponendo l'omologa dello stesso.

Il Tribunale, poi, con ulteriori decreti emessi dal medesimo Giudice Delegato contestualmente a quello in commento, omologava anche le due procedure promosse dai soci illimitatamente responsabili.

Impatti pratico-operativi

Con il decreto che si annota, il Tribunale di Rimini offre importanti indicazioni operative, dirette alle società di persone e ai relativi soci illimitatamente responsabili che intendano risolvere una complessiva situazione di crisi che coinvolga contemporaneamente entrambe tali categorie di soggetti. Infatti, il carattere innovativo del decreto in commento consiste nel permettere che un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. – strumento specificamente pensato per i soggetti qualificati dalla norma come "imprenditori" – possa attingere – almeno sul piano della soddisfazione dei creditori aderenti all'accordo – a risorse derivanti dall'esecuzione di altre procedure concorsuali, previste invece per la risoluzione di stati di crisi in capo a soggetti non imprenditori.

Il Tribunale, ritenendo dunque possibile la configurazione di un sistema complesso di procedure in collegamento funzionale tra di loro volte alla composizione della crisi sia della società che dei soci illimitatamente responsabili, dà prova di saper instaurare un dialogo fra i diversi strumenti offerti dall'ordinamento giuridico per la risoluzione di situazioni di crisi, con l'apprezzabile conseguenza di offrire agli operatori economici e ai loro advisor un'innovativa possibilità di risanare la situazione finanziaria del soggetto in crisi, anche in un caso – come quello di specie – in cui esso non disponga di sufficiente patrimonio né di liquidità (infatti, veniva proposta la soddisfazione dei creditori non aderenti mediante il ricorso alla finanza esterna, mentre per i creditori aderenti venivano destinate le risorse derivanti dall'esecuzione delle procedure di sovraindebitamento collegate).

Nondimeno, la soluzione offerta dal Tribunale di Rimini impone un duplice ordine di riflessioni.

In primo luogo, occorre interrogarsi sul contenuto e sulla portata della valutazione circa l'attuabilità dell'accordo, che il professionista attestatore e il Tribunale sono chiamati ad effettuare rispettivamente nella relazione di attestazione e nel giudizio prognostico funzionale all'omologa dell'accordo. In secondo luogo, occorre chiedersi se vi sia un limite alla configurabilità del collegamento negoziale tra accordo ex art. 182-bis l.f. e procedure di composizione della crisi esterne ad esso, e in particolare se da tale collegamento possa dipendere anche la soddisfazione dei creditori non aderenti all'accordo.

La valutazione dell'attuabilità dell'accordo ex art. 182-bis l.f. in caso di collegamento negoziale con procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Quanto alla prima questione, l'art. 182-bis l.f. prevede che, fra gli allegati all'istanza di omologa dell'accordo di ristrutturazione, il debitore debba fornire una relazione di un professionista indipendente che attesti a) la veridicità dei dati aziendali, b) l'attuabilità dell'accordo, c) la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non aderenti.

Il Tribunale deve poi maturare un proprio convincimento circa l'attuabilità dell'accordo proprio sulla base della relazione dell'attestatore (Trib. Piacenza, 2.3.2011; Trib. Bologna, 17.11.2011).

Soffermandoci sul presupposto sub b), la giurisprudenza formatasi nell'ambito del concordato preventivo – che la dottrina prevalente ritiene pacificamente estensibile agli accordi di ristrutturazione (Lo Cascio, G., "Codice commentato del Fallimento", 2017, Milano) - ha elaborato canoni molto rigorosi per verificarne il rispetto, giungendo ad affermare che "il giudizio di fattibilità non deve essere di "possibilità" o di "probabilità"... ma di concreta verosimiglianza" (Trib. Firenze, 7.1.2013).

Ebbene, se di norma la valutazione dell'attestatore e, poi, del Tribunale si risolvono in un giudizio prognostico di probabilità, se non addirittura di verosimiglianza sulla attuabilità, ma sempre nell'ambito di un singolo accordo, appare evidente che, in caso di collegamento negoziale dell'accordo di ristrutturazione presentato da una società di persone con procedure di composizione della crisi avviate dai soci illimitatamente responsabili, sia l'attestatore che il Tribunale non possono non tenere conto anche della fattibilità delle procedure collegate e sulle quali l'accordo di ristrutturazione si fonda.

E in particolare, in un caso come quello di specie:

(i) l'attestatore non potrà non tenere conto nella sua relazione del contenuto e della fattibilità delle procedure di composizione della crisi proposte dai singoli soci;

(ii) il Tribunale, di riflesso, dovrà spingersi ad una cognizione non meramente sommaria di tali procedure collaterali, le quali, seppur formalmente distinte, risultano pregiudiziali rispetto al buon esito di quella principale ex art. 182-bis l.f.. Prova ne è il fatto che, nel caso che ci occupa, gli accordi per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentati dai soci della Snc "vengono omologati dal GD contestualmente a questa procedura".

In simili ipotesi (e a differenza di quanto accade con gli ordinari accordi di ristrutturazione costituenti un sistema chiuso società/creditori), attestatore e Tribunale dovranno valutare le procedure collegate in ottica unitaria, e quindi in modo ben più ampio, complesso e, dunque, soggetto ad esempio alle numerose variabili che possono interessare o al limite compromettere il buon esito delle procedure collegate.

Tant'è che, come emerge dalla lettura del decreto in commento, nel caso di specie l'attestatore ha dovuto dare atto della dipendenza dell'omologa o dell'eventuale inadempimento dell'accordo di ristrutturazione dall'omologa/inadempimento delle procedure di composizione della crisi avviate dai soci, includendo così nella propria relazione quelle che vengono definite warnings, vere e proprie condizioni apposte alla fattibilità del piano (ciò che, secondo una certa giurisprudenza di merito, impedirebbe l'omologa dell'accordo stesso, cfr. Trib. Udine, 22.6.2007, orientamento da cui, con ogni evidenza, il Tribunale di Rimini prende le distanze).

Sul piano della necessaria unitarietà della valutazione delle procedure collegate, il Tribunale di Rimini dà peraltro seguito a quanto in dottrina veniva già affermato per il caso, simile, di collegamento tra procedure di ristrutturazione dei debiti proposte da società facenti parte di un gruppo societario (cfr. Perugini, "Accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione richiesta da gruppi societari e condizioni di attuabilità", Diritto Fallimentare e Società Commerciali, 2010, II, 205, secondo cui in tali casi il Tribunale deve effettuare una valutazione unitaria delle procedure, anche in termini di loro complessiva attuabilità).

Individuazione del limite per l'ammissibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti collegato con procedure concorsuali esterne ad esso. Possibili soluzioni

Chiarito che il caso di un accordo di ristrutturazione che presenti connessioni con altre procedure esterne ad esso comporta un'analisi unitaria, e quindi più complessa e aleatoria, circa la sua fattibilità— sebbene, lo si ripete, le procedure restino tutte formalmente distinte e autonome – e che tale complessità deriva proprio dalla presenza del "collegamento negoziale" fra procedure, occorre ora chiedersi entro quali limiti un simile accordo possa ritenersi rispettoso del requisito di probabile/verosimile attuabilità richiesto dall'art. 182-bis l.f., e sia dunque omologabile.

Sul punto, il decreto che si annota non si pronuncia, lasciando aperta la questione.

Una possibile soluzione al quesito potrebbe essere rappresentata proprio dal considerare ammissibile un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da una società di persone che faccia dipendere dall'esito di altre procedure concorsuali collegate il soddisfacimento dei soli creditori aderenti all'accordo stesso, ma non invece di quelli estranei, che non avendo partecipato alle trattative dispongono di un set informativo ridotto. Sotto questo profilo, il decreto del Tribunale di Rimini, che ha adottato esattamente una tale soluzione, ben può rappresentare un "caso limite". Ciò in quanto, come emerge dalla semplice lettura dell'art. 182-bis l.f., quella dei creditori non aderenti è una categoria che il legislatore intende tutelare in modo particolare, dal momento che per essi è previsto il pagamento integrale dei crediti nel termine perentorio di 120 giorni dall'omologa dell'accordo. Per tali creditori, dunque, la valutazione dell'attestatore e del Giudice Delegato circa la

probabile/verosimile attuabilità dell'accordo non sembra poter scendere a compromessi., cosicché non pare possibile far dipendere la loro soddisfazione dall'esito di procedure concorsuali collegate.

Diverso è il caso dei creditori aderenti all'accordo, i quali, nell'ambito della loro autonomia negoziale, hanno acconsentito a che la soddisfazione dei loro crediti dipendesse da fattori esterni all'impresa, accettando così un rischio maggiore.

In conclusione, sarebbe da ritenersi quantomeno dubbia l'ammissibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da una società di persone che ancori la soddisfazione non solo dei creditori aderenti, ma anche di – tutti o parte di - quelli non aderenti, al buon esito di procedure di composizione della crisi presentate dai soci illimitatamente responsabili, poiché difetterebbe il requisito di probabile/verosimile attuabilità dell'accordo stesso richiesto dall'art. 182-bis l.f.

Del resto, nel caso all'attenzione del Tribunale di Rimini, l'inevitabile indice di minor certezza sull'attuabilità dell'accordo dovuto al collegamento negoziale con altre procedure è stato compensato dalla previsione della soddisfazione dei creditori estranei esclusivamente mediante finanza esterna, mezzo, questo, che offre maggiori garanzie di adempimento per i creditori che ne risultano destinatari.

Esito della domanda:

accolta

Riferimenti normativi:

Art. 182-bis l.f.;

Art. 6, L. n. 3/2012

Art. 7, L. n. 3/2012

Copyright © - Riproduzione riservata